

**INDIPENDENZA ECONOMICA ED *EMPOWERMENT* FEMMINILE:
RIFLESSIONI IN PROSPETTIVA DI GENERE SUL DIRITTO DEL
MERCATO FINANZIARIO ***

*(Economic independence and female empowerment: a feminist
perspective on financial market law)*

ABSTRACT: *Lo studio esamina l'intersezione tra indipendenza economica ed emancipazione femminile nel contesto del diritto dei mercati finanziari. Attraverso una prospettiva di genere, esplora l'evoluzione della sensibilità verso la diversità di genere nel settore finanziario ed evidenzia il ruolo dei mercati finanziari come fenomeno sociale, dove le regole possono agire come fattore di disuguaglianza. Si discute inoltre della sfida di individuare una teoria giuridica femminista per ridefinire queste regole e si propone una riforma del Testo Unico della Finanza orientata alla parità di genere. Infine, considera l'importanza dell'intervento normativo e i rischi associati ai pregiudizi di genere nell'intelligenza artificiale, per sottolineare la necessità di una visione inclusiva del mercato finanziario.*

The study examines the intersection between economic independence and female empowerment within the context of financial market law. Through a gender perspective, it explores the evolution of sensitivity towards gender diversity in the financial sector and highlights the role of the financial markets as a social phenomenon, where rules can act as a factor of inequality. It also discusses the challenge of identifying a feminist legal theory to redefine these rules and proposes a reform of the Unified Financial Text oriented towards gender equality. Finally, it

*Contributo approvato dai revisori.

Il presente contributo costituisce esito di una riflessione comune condotta dagli Autori; nondimeno, è possibile attribuire le sezioni 1, 2 e 3 a Mirella Pellegrini, e le sezioni 4, 5 e 7 ad Antonio Davola, laddove la sezione 6 è da riferire congiuntamente ad entrambi.

considers the importance of regulatory intervention and the risks associated with gender bias in Artificial Intelligence, to underscore the need for an inclusive vision in the financial market.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'emersione di una sensibilità alla questione di genere nel settore finanziario. – 3. La situazione attuale. – 4. Il mercato finanziario come fenomeno sociale, e le regole come fattore di disuguaglianza. – 5. Una, nessuna, e centomila: la difficoltà nell'identificare una *feminist legal theory* per la ridefinizione delle regole del mercato finanziario. – 6. Il "DDL Capitali": una proposta di riforma del Testo Unico della Finanza in prospettiva di genere. – 7. Considerazioni l'importanza di un intervento normativo e i rischi connessi alla presenza di *gender bias* nell'Intelligenza Artificiale.

"Representation of the world, like the world itself, is the work of men; they describe it from their own point of view, which they confuse with the absolute truth."

[Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, 1949]

1. Alla luce delle innumerevoli crisi che si sono susseguite a partire dal 2007, il nostro paese su impulso dell'UE, individua nella diversità di genere per le imprese italiane, soprattutto quelle di maggiori dimensioni, una soluzione regolamentare in grado di stimolare uno *sviluppo virtuoso dell'economia*; ciò in linea con l'esigenza di una gestione imprenditoriale incentrata anche su criteri di equilibrio decisionale. Negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2008, è emersa una abbondante letteratura empirica¹ che ha rafforzato il sostegno alla premessa secondo cui una partecipazione più diversificata nelle infrastrutture finanziarie, considerate sia dal lato degli operatori, sia dei clienti, potrebbe portare effetti positivi: una migliore gestione del rischio, la riduzione della volatilità del mercato e delle frodi, la creazione

¹ Per un inquadramento della letteratura più rilevante si veda A. ZATTONI, S. LEVENTIS, H. VAN EES, S. DE MASI, *Board diversity's antecedents and consequences: A review and research agenda*, in *The Leadership Quarterly*, 2023, 34, 1.

di tassi più elevati di innovazione e produttività nonché l'aumento della redditività.

Non si intende qui soffermarsi sul fatto che la parità di genere risponde in primo luogo all'esigenza di soddisfare i principi di fondamentale equità tra i cittadini, così come sanciti dalla Costituzione italiana, in particolare dagli artt. 3 e 51. E neppure ribadire gli orientamenti dell'Unione europea sull'equilibrio di genere negli organi delle imprese, che riescono ad alimentare un dibattito diversificato, promuovendo la messa in discussione di determinate decisioni con il consiglio di amministrazione, e, dunque, migliorano la qualità delle decisioni. O quelli relativi alla direttiva (che dopo essere arenata per anni ha ora visto la luce²) volta a garantire la parità e le pari condizioni tra uomini e donne, lasciando gli Stati membri liberi di determinare le modalità e le regole per raggiungere questo obiettivo politico.

Del pari, sia sufficiente rinviare alla numerosa letteratura in materia di valutazione dei livelli di produttività che caratterizzano le strutture aziendali (e, più in generale, i contesti operativi) maggiormente attente al tema, limitandoci a ribadire che la disuguaglianza di genere incide negativamente sulla *performance* gestionale, posto che negli ecosistemi che presentano una più ampia partecipazione femminile è possibile osservare un maggiore ricorso a soluzioni operative orientate a logiche di parità, necessarie per ottimizzare le forme di redistribuzione.

Val la pena invece qui sottolineare la peculiarità del settore finanziario e bancario, ambito in cui tradizionalmente sono state lasciate solo parti marginali alle donne, impedendo loro di dare un contributo costruttivo ad un'attività che avrebbe potuto avvantaggiarsi delle specificità intellettuali e culturali che queste portano, ma anche delle loro migliori prestazioni in termini di preparazione e risultati.

Peraltro, *l'iter* logico per verificare la validità della presenza femminile nei

² Ci si riferisce alla direttiva (UE) 2022/2381 del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure; v. altresì la direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

contesti bancari e finanziari deve partire dalla considerazione che l'intera regolamentazione di questo settore coinvolge i principi generali della società civile al fine di migliorarne le modalità esplicative. In primo luogo, la tutela del risparmio (art.47 Cost.) e, quindi, la sottoposizione al controllo pubblico dei soggetti che esercitano l'attività bancaria e finanziaria è il fondamento di un complesso giuridico più ampio che mira alla dignità della persona, valutata nella sua configurazione unitaria uomo/donna, cioè senza discriminazioni³.

Dignità, equità, uguaglianza sono principi sociali che sono entrati a far parte del complesso disciplinare bancario dagli anni '30 del secolo scorso e che vengono offerti ai clienti, a coloro che usufruiscono dei servizi offerti, ai risparmiatori. Naturalmente il tempo passa incidendo anche sulle regole interpretative dei valori alla base di una costruzione sistematica della realtà finanziaria. Questi principi sono oggi portati all'interno dell'organizzazione e l'uguaglianza di genere e la diversità diventano un presidio per garantire una gestione sana e prudente, quasi pari a quelle

³ Si veda in merito la circolare n. 285 Banca d'Italia, Titolo IV – Capitolo 1, Sez. 1, secondo cui "Il governo societario delle banche, oltre a rispondere agli interessi della società, deve assicurare condizioni di sana e prudente gestione, gli obiettivi normativi essenziali e i controlli di vigilanza". Inoltre, nella Sez. IV: in termini qualitativi, il corretto svolgimento delle funzioni menzionate richiede nei soggetti con funzioni di supervisione strategica e di gestione i seguenti soggetti: con competenze diffuse tra tutte le componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuna delle componenti, facente parte dei comitati e delle decisioni collegiali, possa contribuire, tra l'altro, stabilire e attuare strategie adeguate e garantire un'efficace governance dei rischi in tutte le aree della banca". Nella 1° nota si legge che "Un'adeguata diversificazione, anche in termini di età, sesso e provenienza geografica, favorisce tra l'altro la diversità di approcci e di prospettive nell'analisi dei problemi e nel prendere decisioni, inoltre, alla Sez. IV: In termini qualitativi, il corretto svolgimento delle funzioni richiede che negli organi con la supervisione strategica e la gestione siano presenti soggetti: con competenze diffuse tra tutte le componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuna delle componenti, sia all'interno dei Comitati di cui fa parte in quella decisione collegiale, contribuirà effettivamente, tra l'altro, a definire e attuare strategie adeguate e a garantire un'efficace governance dei rischi in tutti i settori della banca. Nota 1) si legge che "Un adeguato grado di diversificazione, anche in termini di età, genere e provenienza geografica, favorisce tra l'altro la diversità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione di decisioni, evitando comportamenti di rischio meramente allineati con posizioni prevalenti, interne o esterne alla banca. La diversificazione può portare a un livello più intenso di coinvolgimento di ciascun componente su questioni o decisioni relative alle proprie caratteristiche e. Ciò non dovrebbe pregiudicare il principio della partecipazione attiva di tutti i membri ai lavori e alle decisioni del Comitato; Ogni componente deve poi essere in grado di analizzare e giudicare tutte le questioni trattate e tutte le decisioni prese.

già note, come le muraglie cinesi sui conflitti di interesse, la trasparenza, la correttezza operativa.

È evidente che, se la parità di genere è un dettaglio intrinseco dell'essenza dell'attività bancaria, non sembra in alcun modo possibile ammettere ruoli differenziati per quanto riguarda l'individuazione dei modelli organizzativi attraverso i quali tale attività viene esercitata. E' questa la premessa su cui dovrebbe basarsi il dibattito sulla legittimità – o più precisamente sulla giustificazione – del riconoscimento di una collocazione più idonea all'interno del settore per le donne⁴; non è accettabile la cristallizzazione dei modelli organizzativi incentrati sull'ammissione di assunzioni diverse da quelle analizzate⁵.

Sotto altro profilo, il susseguirsi di gravi crisi globali (finanziaria, economica, sociale, pandemica, energetica e geopolitica) ha reso evidente che il sistema finanziario è funzionale, nel proprio dispiegarsi, non solo a scopi di carattere efficientistico-allocativo ma, altresì, al perseguimento di obiettivi social-distributivi. Questi ultimi devono essere tenuti in primaria considerazione nelle scelte connesse al design istituzionale del sistema finanziario e alla definizione del quadro regolamentare di riferimento per orientare le condotte individuali e collettive verso il raggiungimento del benessere in senso ampio.

Certamente l'obiettivo dell'azienda – e, conseguentemente, il motore dell'allocazione delle risorse finanziarie – rimane primariamente la creazione di valore, ma crescente attenzione è rivolta al fatto che l'imprenditorialità debba svilupparsi tenendo conto di concomitanti (e, si noti, non confliggenti) principi quali il riconoscimento di un equo compenso ai lavoratori, il rispetto di valori etici e sociali.

⁴ Settore in cui, per troppo tempo, le donne sono state destinate a mansioni secondarie e nemmeno chiamate ad esercitare funzioni e/o responsabilità esecutive.

⁵ L'espressione “soffitto di cristallo” risulta introdotta nel 1840 dalla scrittrice George Sand (pseudonimo di Amantine Aurore Lucile Dupin) per descrivere il sogno di una donna di volare alto ed è usata per definire tutte quelle barriere invisibili che impediscono o complicano la crescita in ambito professionale delle lavoratrici.

Di conseguenza, si riconosce agli assetti del sistema finanziario il ruolo di indirizzare le strategie degli intermediari finanziari e i comportamenti degli investitori verso scelte di finanziamento e di investimento razionali e sostenibili; di essere coerenti con la transizione verso un capitalismo responsabile.

In tale contesto si collocano alcuni scritti di Laura Ammannati, secondo la quale il processo di transizione in corso si sviluppa in una dimensione in cui la regolazione dei fatti economici si interseca strettamente con le istanze di riconversione delle economie in modalità sostenibile. È la presa d'atto che non è più ipotizzabile (*rectius*: accettabile) prosperità economica senza inclusione sociale e che la crescita di lungo periodo va intrinsecamente collegata all'equilibrio dell'ecosistema⁶.

Laura Ammannati affronta anche il tema dell'economia circolare e individua in esso il meccanismo non tanto indirizzato alla protezione dell'ambiente, quanto piuttosto disegnato come strumento di politica industriale, capace di orientare e di attrarre investimenti e di generare valore⁷. Ed è il collegamento al concetto di valore capace di supportare lo sviluppo industriale che ci offre lo spunto per affrontare la questione della (carenza di una) visione femminista nel diritto del mercato finanziario.

2. Il tema della parità di genere nel settore finanziario è emerso – oltre, naturalmente, quale precipitato della maggiore sensibilità alla questione che ha caratterizzato la riflessione giuridica in anni recenti – a valle dei fenomeni connessi alla crisi del 2008, laddove si è osservato che la *performance* della finanza maschile è stata tipicamente associata ad un'elevata assunzione di rischi, che può essere

⁶ L. AMMANNATI, *Energia e ambiente: regolazione per la transizione*, in Passalacqua (a cura di), *Diritti e mercati nella transizione ecologica e Digitale*, 2021, Cedam, 169 ss.

⁷ L. AMMANNATI, *Transizione energetica, "just transition" e finanza*, in *Riv. trim dir. ec.*, 2022 suppl n. 1, 289 ss.

collegata a una ricompensa più elevata ma al contempo a conseguenze maggiormente critiche; la performance femminile della finanza, invece, è generalmente vista come più avversa al rischio, meno “troppo sicura di sé”, e più applicabile a un aumento del range di imprevedibilità⁸.

Si è ritenuto cioè che la cultura eccessivamente mascolinizzata finanza andasse rivisitata in vista del superamento del disuguale equilibrio di genere all'interno del settore⁹. Da qui l'orientamento secondo il quale “incorporando le donne (e i valori femminili) nel regno della finanza”¹⁰, le eccessive indulgenze che portarono alla crisi del 2008 avrebbero potuto essere affrontate e adeguate, in modo che non si ripetessero. Pertanto, negli anni successivi alla crisi, numerosi progetti economici femministi hanno registrato un rapido sviluppo in tutto il mondo. Ad esempio, l'emersione del *transnational business feminism* si colloca in questo contesto¹¹. Va tuttavia anticipato che, anche con l'istituzione di quote di genere e nuove politiche di reclutamento volte ad aumentare la diversità nel settore, le discussioni sulla disuguaglianza di genere faticano ancora a essere prese in considerazione seriamente nel campo della politica economica internazionale¹².

Passando all'individuazione delle ragioni che giustificano una più adeguata collocazione delle donne nelle imprese bancarie e finanziarie, va evidenziata la necessità di una particolare qualificazione tecnica dell'attività svolta dal consiglio di

⁸ I. VAN STAVEREN, *The Lehman Sister's hypothesis*, in *Cambridge Journal of Economics*, 2014, 38, 5, 995 ss., consultabile su <https://doi.org/10.1093/cje/beu010>.

⁹ M. HEINS, *The development of “transnational business feminism” in global finance: contextualizing Japan's “Womenomics” policies in times of crisis*, in *Studies in Risk and Sustainable Development*, 2023, 397, 3 ss.

¹⁰ A. ROBERTS, *Financial crisis, financial firms... and financial feminism? The rise of ‘Transnational Business Feminism’ and the necessity of marxist-feminist IPE*, in *Socialist Studies*, 2012, 8, 2, 8.

¹¹ *Ibidem*.

¹² P. GRIFFIN, *Refashioning IPE: What and how gender analysis teaches international (global) political economy*, in *Review of International Political Economy*, 2007, 14, 4, 719 ss.; ID., *The everyday practices of global finance: gender and regulatory politics of ‘diversity’*, in *International Affairs*, 2019, 95, 6, 1215 ss.

amministrazione e controllo delle istituzioni appartenenti a questo settore. Infatti, le diverse opzioni (dall'organizzazione all'investimento) per l'assunzione di decisioni orientate a una sana e prudente gestione richiedono la capacità di valutare in modo equilibrato i dati informativi rimessi ai consigli di amministrazione e di controllo nelle relazioni che la struttura predispone periodicamente.

Si tratta, quindi, di un'attività caratterizzata da un'intuizione non disgiunta dal riferimento ai dati analitici che caratterizza le diverse circostanze sotto osservazione; tutti requisiti che, nel collettivo, sono considerati tipici delle donne in quanto facilmente correlati alle qualità psico-fisiche che ne caratterizzano la personalità¹³. A queste esigenze è opportuno aggiungere un modo attento e puntuale di vedere la realtà sotto osservazione (ma anche in grado di muoversi in direzioni diverse), in quanto è necessario comprenderne la complessità e, quindi, prevenire eventuali effetti degenerativi del processo esaminato dal confine.

Va da sé che un'esecuzione compiuta di quell'attività richiede dedizione e impegno, e potrebbe rivelarsi difficile da combinare con il ruolo tradizionale delle donne nella società. In termini di concretezza, questo è un fattore intrinseco di debolezza e spiega perché a volte le "imprenditrici" sono vittime dell'isolamento familiare e, nella maggior parte dei casi – soprattutto nel nostro Paese – possono svolgere ruoli primari solo in età avanzata.

Ciò premesso, va evidenziato altresì che, nelle più recenti tecniche conoscitive, il contributo delle donne, all'interno del mercato finanziario (basato principalmente su test che valutano la correttezza psicologica), nell'individuare opportuni rimedi alle asimmetrie di mercato è significativo¹⁴; contributo che le donne sono in grado di svolgere grazie alla loro specifica capacità di relazionarsi con gli altri, alla loro

¹³ Vedi E. MACCOBY, C. JACKLIN, *The psychology of sex differences*, 1974, Stanford University Press, II.

¹⁴ V., tra gli altri, U. MORERA, *Sulle ragioni dell'equilibrio di genere negli organi delle società quotate e pubbliche*, su www.associazionepreite.it/scritti/morera006.php.

sensibilità nel tenere conto delle istanze degli altri.

È opportuno ricordare che il nostro Paese si è fatto promotore di una rivoluzione (anche culturale) con l'approvazione della legge n. 120 del 2011 (conosciuta come Golfo-Mosca) che ha introdotto l'obbligo normativo della riserva di posti a favore del genere sottorappresentato negli organi di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in borsa e delle partecipate.

Non v'è dubbio che la legge Golfo-Mosca rappresenti un successo del nostro paese in campo di empowerment femminile; grazie ad essa la percentuale delle donne nei cda di società quotate è passata da circa il 7% all'attuale percentuale che supera il 40%¹⁵. Ci preme qui sottolineare che tale avanzamento nella presenza delle donne nei board non sarebbe stato possibile senza l'introduzione delle quote di genere, introduzione che ha portato il nostro paese in cima alle classifiche europee con riferimento alla quota di donne nei consigli di amministrazione¹⁶.

Ebbene, il rapporto della Consob 2022 sulla Corporate Governance delle società quotate indica che nei *board* dei CdA, rinnovati nel 2020, siedono il 42,9% di presenze femminili. Inoltre, gli studi di settore sull'analisi dell'applicabilità della Legge 120/2011, oggi, tendono ad affermare che le aziende nell'applicare tale normativa

¹⁵ A fine 2022, la quota di incarichi di ruoli di amministratore di società quotata esercitati da donne si attestava al 42,9 % secondo quanto rilevato da CONSOB, *Rapporto 2022 sulla corporate governance delle società quotate italiane*, disponibile al link <https://www.consob.it/documents/11973/545079/rcg2022.pdf/33d25582-ade3-d06b-7395654be6cd7e43?t=1682665906755>.

¹⁶ *Global gender gap report 2023*, consultabile su <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/economy-profiles-5932ef6d39/>. Cfr. G. BRUNO, A. CIAVARELLA, N. LINCiano, *Boardroom gender diversity and performance of listed companies in Italy*, in *Quaderni di Finanza CONSOB*, 2018, 87, spec. 20 ss.; A. MACCHIONI GIAQUINTO, *Board gender quotas and the composition of the board: evidence from a sample of Italian listed companies*, in *Economia Italiana*, 2019, 3, 139 e ss. Sul tema si veda anche S. DEL PRETE, G. PAPINI, M. TONELLO, *Gender quotas, board diversity and spillover effects. Evidence from Italian banks*, in *Temi di discussione Banca d'Italia*, 2022, 1395. Si vedano anche i risultati di un recente studio riportati in S. ESPOSITO e N. MONTINARI, *Se ti è chiaro il divario di genere, apprezzzi le quote*, su lavoce.info, 8 marzo 2024. Basti pensare che al momento della sua approvazione le società quotate erano 272, con un totale di 2815 consiglieri, di cui 2646 uomini e soltanto 169 donne. I collegi sindacali delle società quotate contavano 817 sindaci, di cui 762 uomini e soltanto 55 donne. Numeri altrettanto irrisori riguardavano le presenze femminili nei CdA e nei collegi sindacali delle partecipate.

concorrono a raggiungere i traguardi di sostenibilità, cioè, concorrono nella realizzazione del Goal n. 5 dell'Agenda Onu 2030¹⁷.

Tale riflessione è confermata da una verifica dei numeri dei *board* dei CdA delle società non quotate, che non essendo destinatari della normativa, ancora, oggi, non vedono un decollo assoluto delle presenze femminili¹⁸. Altresì, da una verifica dei numeri delle posizioni apicali d'impresa delle stesse quotate, per le quali posizioni non è prevista, invece, alcuna disposizione normativa specifica, ancora oggi un ridottissimo numero di donne ricopre il ruolo di Amministratore Delegato.

L'inclusione professionale e finanziaria delle donne – come vedremo - passa anche, ma non solo, da queste iniziative normative¹⁹. In tale contesto, infatti, va collocato il divieto di interlocking e multiple directorship introdotto nel settore bancario e finanziario al fine di ribadire - in modi e a livelli diversi, con riferimento alla CRD IV - la necessità dell'inesistenza di vincoli o limitazioni nell'individuazione dei membri delle frontiere amministrative e di controllo; entrambe, ovviamente, hanno lo scopo di favorire la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nel

¹⁷ Compito di vigilanza e di irrogazioni sanzioni che è affidato alla Consob. Così F. SCICOLONE, *Legge Golfo-Mosca. I primi dieci anni*, su <https://www.riskcompliance.it/news/legge-golfo-mosca-i-primi-dieci-anni/>, 28 giugno 2021. Oggi, infatti, l'orientamento che si affermando in tal materia è quello di considerare compliance normativa, l'insieme di legislazioni ormai, innumerevoli, o regolamenti cui le aziende sono tenute ad adeguarsi per non incorrere in rischio di non conformità, cioè in rischio per le aziende medesime d'incorrere in sanzioni amministrative, penali etc, dal momento che il meccanismo di adozione di quote di genere nelle società quotate è stato posto per legge sotto la vigilanza e il controllo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Per quanto riguarda, le società partecipate, la vigilanza e l'irrogazione di sanzione, qualora non si adeguino, invece, è stato affidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri oppure quest'ultimo delega al Ministero Pari Opportunità. La legge Golfo-Mosca ha assunto non solo importanza storica per la corporate gender equality, ma anche importanza giuridica, perché è la prima legislazione in tema di parità di genere aziendale che si può far rientrare nell'alveo, oggi molto ampio, della legislazione di compliance normativa. Compliance normativa, perché prevede per le società destinatarie nel caso di mancato adeguamento agli obblighi normativi, il rischio di non conformità, cioè il rischio di sanzioni non solo pecuniarie, ma addirittura, come *extrema ratio*, la decadenza dell'intero organo eletto.

¹⁸ Quanto alle professioni, è stato rilevato come ancora resistano disparità di genere. Difatti, guardando al dato aggregato che considera anche le società non quotate, la quota di donne che siedono nei *board* è pari al 38.8 %. Cfr. WORLD ECONOMIC FORUM, *Global Gender Gap Report 2023* disponibile al seguente link <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/economy-profiles-5932ef6d39/>.

¹⁹ <https://www.ilsole24ore.com/art/la-parita-genere-e-ancora-lontana-mondo-professioni-AFWWIbyC>.

prendere decisioni, oltre a premiare la professionalità, attraverso una composizione equilibrata degli organi (evitando il rischio di comportamenti di mero allineamento alle posizioni prevalenti, interne o esterne alla banca).

Siamo in presenza di una *voluntas legis* in linea con l'obiettivo di affermare una logica meritocratica²⁰; ciò con la conseguenza di superare pregresse forme sperequate di valutazione che avevano precluso l'accesso nei board del genere femminile.

Infine, va ricordata la distinzione tra il principio di parità di genere e il concetto più ampio di diversità di genere: mentre la parità di genere si ottiene attraverso un meccanismo automatico legato a percentuali predefinite, la valutazione della diversità, includendo in questo caso la questione di genere, richiede una comparazione trasparente di profili eterogenei, eseguita in base alle esigenze specifiche dell'azienda. Tale bilanciamento, in quanto pratica di gestione dei talenti, mira a migliorare l'efficienza aziendale, investe ovviamente in egual misura in uomini e donne e deve essere un obiettivo di parità di genere. Ciò senza trascurare che la chiave essenziale di un efficiente ed equilibrato funzionamento degli organi, risiede appunto nello snodo dei processi decisionali.

3. Per vero, nonostante tali sviluppi, che vi sia tuttora un problema di parità di genere è innegabile, e i dati confermano questo *trend* guardando sia alla *governance*,

²⁰ E se è vero che le aziende in questione devono impegnarsi ad assumere più donne, è altrettanto vero che il mercato del lavoro deve essere in grado di rispondere adeguatamente a questo sforzo. In altre parole, l'ampio dibattito sulla parità di genere dal punto di vista dell'impresa deve essere accompagnato da un'adeguata riflessione sul fatto che le donne non sono sempre pronte a rispondere alla domanda del mercato. Se la domanda di manodopera non cambia è probabile che si assista ad un processo che negli ultimi tempi, più che mai, è stato evitato per tutti (uomini e donne), ovvero una combinazione di ruoli e la ripetizione di nomi e persone nei vari consigli di amministrazione; eventualità che certamente va evitata. E questo non va bene. Un modo per cambiare la domanda sul mercato del lavoro potrebbe essere, come in altri campi, attraverso l'informazione e la formazione; vedere. E. RINALDI, L. TODESCO, *Alfabetizzazione finanziaria e attitudini al denaro: i ragazzi e le ragazze sono davvero diversi? Uno studio tra i preadolescenti italiani*, in *Rivista italiana di sociologia dell'educazione*, 2012, 11, 2, 143 ss.

sia alle condizioni degli investitori.

Con riferimento alla *corporate governance*, non solo occorre ribadire che storicamente il numero di donne nominate nei board di istituzioni finanziarie era molto basso, ma va anche evidenziato (purtroppo) come il progressivo miglioramento della situazione ha recentemente subito una battuta d'arresto, tanto che nell'ultimo anno la percentuale di donne nominate negli organi di amministrazione e controllo delle imprese finanziarie europee è diminuito (dal 51 % del 2022 si è passati al 44 % nel 2023)²¹. Peraltro, vi si riscontra una forte disomogeneità. Infatti, è stato rilevato come ben il 31 % di imprese finanziarie europee quotate abbia rappresentanze femminili nei propri board inferiori al 40 per cento, target che dovrà essere raggiunto entro il 2026 ai sensi della cd. *Women on board directive*²². Tali numeri riflettono la complessità della materia²³ e l'esigenza che gli interventi normativi volti ad imporre una riduzione della sottorappresentanza di genere siano affiancati allo sviluppo di una cultura inclusiva e che assuma consapevolezza del valore aggiunto che la diversità (da intendersi non esclusivamente come *gender diversity*, ma anche in relazione all'etnia, età o ideologie) può apportare. Ciò appare ancora più rilevante in quelle imprese che si confrontano con rischi significativi, da inquadrare e affrontare in modo appropriato, essendo generalmente riconosciuto che nelle imprese caratterizzate da una maggiore *board diversity* sovente si riscontra un migliore *risk management* e una spiccata attenzione agli investimenti in R&D²⁴.

Quanto al secondo profilo sollevato, quello del (diverso) accesso ai prodotti e

²¹ EY, *Female appointments to European financial services boardrooms fell year-on-year in 2023*, 15 gennaio 2024, disponibile al link https://www.ey.com/en_gl/newsroom/2024/01/female-appointments-to-european-financial-services-boardrooms-fell-year-on-year-in-2023-amid-growing-demand-for-c-suite-experience.

²² Directive (Eu) 2022/2381 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2022 on improving the gender balance among directors of listed companies and related measures.

²³ La letteratura non è concorde nel ricondurre effetti necessariamente positivi alla *board diversity*, essendo emerse evidenze empiriche che suggeriscono che si tratti di una “*double-edged sword that produces both positive and negative effects*”. Per un inquadramento ZATTONI ET AL., op cit.

²⁴ G. BERNILE, V. BHAGWAT, S. YONKER, *Board diversity, firm risk, and corporate policies*, in *Journal of Financial Economics*, 2018, 127, 3, 588-612.

servizi finanziari da parte della popolazione maschile e femminile, anche questo può costituire una significativa misura del gender gap in ambito finanziario.

Da una ricerca condotta nel Regno Unito, è emerso come ad oltre 10 milioni di donne sia precluso l'accesso ai più diffusi strumenti creditizi²⁵. Ciò viene ricondotto primariamente ad un reddito più basso, che concorre a determinare un rating creditizio in media di circa dieci punti più basso rispetto a quello degli uomini. Se ne deduce che il gender gap nel mercato del lavoro costituisce una delle principali cause per l'esclusione finanziaria.

D'altra parte, vi è un deficit di educazione finanziaria che taglia fuori parte della popolazione dall'accesso a forme di investimento più complesse: la disparità economica delle donne spesso dipende anche dalle scarse competenze finanziarie²⁶, che scoraggiano l'allocazione delle risorse in prodotti di investimento rischiosi, preferendo invece soluzioni "di risparmio". Al riguardo, a seguito della pandemia di COVID-19 sono stati rilevati primi confortanti dati di un aumento degli investimenti da parte della popolazione femminile; dati che vanno nella direzione del progressivo (lento) superamento del *female investing gap*²⁷.

Il problema del negato accesso alla finanza – sia con finalità d'investimento sia nella prospettiva dell'accesso al credito bancario necessario per lo sviluppo di progetti imprenditoriali – costituisce un fattore chiave, che determina il perpetuarsi di situazioni di disuguaglianza²⁸. Disuguaglianze che risultano più accentuate in paesi considerati in via di sviluppo, ma che assumono connotati rilevanti (anche culturali)

²⁵ <https://www.credit-connect.co.uk/news/financial-inclusion-gap-means-10-7m-women-are-denied-access-to-mainstream-products/#:~:text=New%20research%20by%20TotallyMoney%20and,exists%20throughout%20their%20entire%20lifetime.>

²⁶ <https://lab24.ilsole24ore.com/manifesto-educazione-finanziaria/>

²⁷ GOLDMAN SACHS, *Bridge the female investing gap*, marzo 2023, <https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/market-insights/gsam-insights/2023/bridge-the-female-investing-gap.html>

²⁸ WORLDS BANK, *Using Digital Solutions to Address Barriers to Female Entrepreneurship*, disponibile al link [https://digitalforwomen.worldbank.org/access-finance.](https://digitalforwomen.worldbank.org/access-finance)

pure nel contesto europeo²⁹.

Al riguardo le soluzioni tecnologiche, specialmente quelle immersive³⁰, possono rappresentare un valido ausilio per la diffusione di competenze finanziarie³¹ superando le difficoltà geografiche e di accessibilità.

Si potrebbe poi prendere in considerazione il problema sotto un diverso angolo di prospettiva, volto a valorizzare una lettura *lato sensu* comportamentale del fenomeno, utile ad evidenziarne i diversi livelli di complessità.

Per esempio, alcuni esperimenti suggeriscono che le decisioni delle donne a rinunciare a fare *application* per posizioni di prestigio dipendono da *under confidence* o difficoltà pratiche e logistiche; ma potrebbe parimenti ipotizzarsi che questo dipenda, in alcuni casi, da preferenze: la cura della prole potrebbe essere un piacere a cui non si vuole rinunciare anche se adeguatamente sostituite. Inoltre, le indagini sull'educazione finanziaria sostengono che le donne sono meno informate dal punto di vista finanziario degli uomini sulla base di una supposta maggiore incertezza (*id est*, l'aver risposto "non so") mostrata di fronte alle domande contenute nei questionari. Tuttavia, se si guarda alla percentuale delle risposte corrette date rispettivamente dagli uomini e dalle donne, emerge che quest'ultime forniscono meno risposte sbagliate. Quindi il fenomeno potrebbe, parimenti, imputarsi alla tendenza delle donne ad affermare solo ciò che conoscono veramente³².

²⁹ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, *Access to finance – mind the gender gap*, Working paper n. 202, 2017, disponibile al link <https://www.ebrd.com/documents/oc/access-to-finance-mind-the-gender-gap.pdf>.

³⁰ Ci si riferisce com'è noto a quelle tecnologie volte a emulare un ambiente, sfruttando i mezzi digitali e le interfacce interattive; grazie alla stimolazione sensoriale, esse consentono di indurre determinate sensazioni e di creare delle esperienze più o meno immersive.

³¹ WORLDS ECONOMIC FORUM, *Tech can reach the world's unbanked women – but only if they tell us how it should work*, gennaio 2021, disponibile al link <https://www.weforum.org/agenda/2021/01/women-banking-digital-divide/>.

³² Di contro, il mito della maggiore emotività delle donne rispetto agli uomini è stato sfatato da alcuni esperimenti: posti di fronte ad uno stesso stimolo emotivo gli uomini sono diventati più avversi al rischio rispetto ad alcune scelte di portafoglio effettuate in precedenza in assenza di stimolo mentre le donne non hanno modificato la propria avversione al rischio (D. ALEMPAKI *et al.*, *Reexamining How*

Infine, un recente studio sulla capacità di prevedere la propria tolleranza di fronte a situazioni di rischio nei principali paesi europei ha segnalato come gli uomini tendano a sovrastimare la propria capacità di sostenere il rischio (in media del 20 per cento), mentre le donne a sottostimarla. In generale, i più recenti risultati sulla sperimentazione di genere che hanno impatto sui mercati finanziari sembrano segnalare donne più prudenti, più consapevoli delle proprie capacità e competenze, assai veloci nell'apprendere e nel recuperare i gap di ruolo e di capacità, con una maggiore avversione all'ambiguità piuttosto che al rischio e preferenze e competitività meglio definite ed organizzate.

Tenendo conto delle considerazioni svolte riguardanti la situazione attuale, le politiche intraprese e i possibili *drivers* di cambiamento, occorre ora soffermarsi sulla rilevanza strutturale della *diversity*, che deve essere valorizzata dall'ordinamento, anche cristallizzando (nelle norme ed istituzioni) modelli tradizionalmente espressione di categorie sottorappresentate, che possono generare avanzamento e benessere per la società.

Si vuole quindi superare la prospettiva rimediale, ricorrente nelle analisi della tematica in esame, per proporre soluzioni che integrino i valori e i modelli di comportamento femminili nel quadro istituzionale.

4. Se, come abbiamo visto, l'esistenza di condizione di disparità di genere esistente nel settore finanziario appare pacifica – pur avendo evidenziato prospettive di miglioramento in tempi recenti –, a questo punto ci si potrebbe intuitivamente domandare se ed in quale misura questo derivi dall'attuale assetto dell'apparato regolatorio di settore; o se invece le ragioni di ciò siano da ricercare altrove,

Utility and Weighting Functions Get Their Shapes: A Quasi-Adversarial Collaboration Providing a New Interpretation, 2019, su <https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3170>.

guardando ad elementi extragiuridici (quali fattori di carattere socio-culturale), ovvero ad altri *corpora* operanti al di fuori del diritto del mercato finanziario (ad esempio, le disposizioni in materia di parità retributiva) i quali si pongano quali elementi abilitanti per l'accesso all'investimento.

Riteniamo, in verità, di voler confutare questa lettura sulla base di due ordini di considerazioni: in primo luogo perché, stante la natura del mercato finanziario come sistema (non solo giuridico ed economico, bensì) sociale, nei termini che a breve si chiariranno, appare evidente la sussistenza di un rapporto circolare per il quale, da un lato, l'architettura normativa del settore informa i comportamenti sociali che in esso si determinano e, dall'altro, quegli stessi comportamenti vengono interpretati quali sintomatici di valori che, cristallizzatisi nell'agire degli operatori di mercato, costituiranno principio informatore dell'intervento normativo (interpretativo e legislativo). In tal senso concordiamo con chi ha correttamente evidenziato che il discorso giuridico, al pari di ogni linguaggio scientifico, costituisce uno strumento di costruzione della società, incidendo direttamente sul pensiero e l'agire umano e determinando i comportamenti sociali³³. In secondo luogo, ci preme sottolineare che la posizione per la quale il problema si troverebbe "al di fuori" dal diritto del mercato finanziario viene spesso supportata alla luce di una presunta neutralità delle sue regole, le quali – non operando distinzioni formali in merito alle caratteristiche degli attori di settore – non dovrebbero di conseguenza incidere negativamente sull'effettiva acquisizione di una dinamica di parità di genere. Una tale obiezione appare, a nostro avviso, non meritevole di accoglimento acritico: invero, costituisce aspetto ampiamente dibattuto in dottrina se la presenza di norme c.d. *gender-neutral*, le quali dispongono il medesimo trattamento per donne e uomini, sia idonea ad a favorire o, di contro, ostacoli l'effettivo raggiungimento l'uguaglianza di genere e

³³ C. DAL TOM, *An Essay in the Decostruction of Contract Doctrine*, in *Yale Law Review*, 1984, 94, 997 ss.

l'eliminazione delle discriminazioni indirette basate sul sesso e sul genere, posto che una norma “neutrale” può riflettersi in maniera differente su uomini e donne³⁴.

Con riferimento – brevemente – al primo aspetto, sia sufficiente evidenziare come gli studi del diritto dell'economia abbiano ampiamente evidenziato l'esistenza di un rapporto stringente tra disciplina normativa del mercato, sviluppo socio-culturale e allocazione del potere all'interno della comunità e tra i membri della comunità e lo Stato³⁵, tale da portare ad una considerazione dello stesso quale istituto giuridico, più che come mero luogo economico³⁶. Questo, naturalmente, non soltanto al fine di evidenziare l'impossibilità di concepire il mercato come una forma istituzionale avulsa dai rapporti sociali – e, di conseguenza, l'inadeguatezza di un'analisi che concepisca la regolazione quale fattore “neutrale” nel contesto di mercato – nonché al fine di evidenziare le possibili distorsioni che ciò è in grado di generare. In tal senso, esemplare è il riferimento al lavoro Pistor³⁷, che ampiamente documenta come storicamente una pluralità di “moduli legali” il diritto commerciale, i diritti di proprietà e delle garanzie reali, i diritti patrimoniali, il diritto societario e fallimentare – siano stati utilizzati per attribuire a chi detiene determinate risorse un vantaggio rispetto ad altri soggetti; in altri termini, la codificazione giuridica si pone alla base del valore delle risorse e, quindi, della creazione e della distribuzione della ricchezza. Ne deriva, giocoforza, la necessità di accogliere una prospettiva genuinamente normativa nella definizione degli assetti di un'economia di mercato

³⁴ E. BEAUMONT, *Gender Justice v. The “Invisible Hand” of Gender Bias in Law and Society*, in *Hypatia*, 2016, 31, 3, 668–686.

³⁵ Immediato è in questo senso il collegamento con N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, Laterza, 1998 nonché alle riflessioni di K. POLANYI, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, Rinehart, 1944 e di M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Il Mulino, 1993; F. CAPRIGLIONE, *Mercato regole democrazia*, Milanofiori, 2012.

³⁶ N. IRTI, *Codice civile e società politica*, Bari, 1995, 65;

³⁷ K. PISTOR, *The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality*, Princeton University Press, 2019.

improntata a valori di socialità³⁸.

Il legame tra ordine giuridico del mercato e sviluppo socio-culturale è, poi, particolarmente marcato quando si guarda alla disciplina di quelle aree che presentano maggiore affinità con i processi di allocazione e circolazione del capitale: in questo senso, non sorprende come in anni recenti il mercato bancario e finanziario siano stati riconosciuti quali settori privilegiati per promuovere uno sviluppo sociale improntato a valori democratici, etica e solidarietà³⁹ coerentemente con gli imperativi costituzionali sottesi all'investimento e al risparmio⁴⁰.

Risulta, di conseguenza, non accoglibile *in nuce* la tesi per la quale il tema della parità di genere possa essere affrontato a livello socio-culturale prescindendo da un intervento che coinvolga in via diretta la disciplina dei mercati e, in particolare, quelli a maggiore incidenza sulle strutture sociali quali il settore finanziario⁴¹.

Questa considerazione ci porta ad affrontare il secondo aspetto critico tradizionalmente caratterizzante il dibattito in materia di contrasto alle disuguaglianze (di genere, ma non solo) nel settore finanziario, ossia l'idea per la quale un intervento in tale mercato debba condursi attraverso un approccio volto a preservare la *neutralità formale* delle sue regole, senza introdurre disposizioni specifiche in tutela di determinati gruppi, posti i rischi (variamente declinati a seconda della narrativa che si voglia accogliere) di stigmatizzazione della categoria protetta⁴² e di *reverse discrimination*⁴³.

³⁸ G. LUCHENA, *Economia sociale di mercato*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, fasc. 1, 2020.

³⁹ F. CAPRIGLIONE, *Etica della finanza*, mercato, globalizzazione, Cacucci, 2004; F. CAPRIGLIONE, A. SACCO GINEVRI, *Politica e finanza nell'Unione europea*, Cedam, 2015; A. DEMIRGÜÇ-KUNT, R. LEVINE, *Finance and Inequality: Theory and Evidence*, in *NBER Working Paper* 2009, no. 15275.

⁴⁰ S. CASSESE, *La nuova Costituzione economica*, Roma-Bari, 2011.

⁴¹ G. EPSTEIN, *Introduction: Financialization and the World Economy*, in *Epstein (ed.), financialization and the World Economy*, Edwards Elgar, 2005, 3.

⁴² Su questo aspetto, e più in generale sulla formalizzazione del cd. "dilemma della differenza", v. il paragrafo successivo.

Si tratta di un'opzione concettuale che, trovando il proprio fondamento nella riflessione in materia di cd. *affirmative actions* (spesso altresì identificate come "discriminazioni positive")⁴⁴, è in generale comune alle critiche alle politiche in materia di pari opportunità: dal punto di vista strettamente formale sono stati dibattuti, *inter alia*, i profili relativi alla compatibilità – nel nostro ordinamento – delle azioni positive l'articolo 3 comma 2 della Costituzione (pur essendo ad oggi pacifica la considerazione per cui tali interventi debbano considerarsi in ottemperanza al principio di

⁴³ Il termine "discriminazione inversa" è un termine utilizzato per descrivere la discriminazione nei confronti dei membri di un gruppo dominante o in maggioranza, a favore dei membri di un gruppo minoritario o storicamente svantaggiato. Sul tema emblematico il lavoro R.K. FULLINWIDER, *The Reverse Discrimination Controversy. A Moral and Legal Analysis*, Maryland Univ. Press, 1980. Tra i contributi volti ad indagare il tema delle "discriminazioni all'inverso" nel diritto comunitario, cfr. M.V. BENEDETTELLI, *Il giudizio di uguaglianza nell'ordinamento giuridico delle Comunità europee*, Cedam, 1989, 221; E. CANNIZZARO, *Esercizio di competenze comunitarie e discriminazioni «a rovescio»*, in *Dir. Un. Eur.*, 1996, 351. Per un'analisi della giurisprudenza comunitaria in materia v. altresì B. NASCIMBENE, *Le discriminazioni all'inverso: Corte di Giustizia e Corte Costituzionale a confronto*, in *Diritto comunitario e diritto interno atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007*, Giuffrè, 2008.

⁴⁴ Le azioni positive sono, come noto, uno strumento di "diritto diseguale" volto alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità. Le *affirmative actions* prevedono l'attribuzione di un vantaggio specifico ad una categoria sottorappresentata, con un obiettivo di riequilibrio di una situazione diseguale, che necessita, dall'altra parte, che il gruppo favorito dalla situazione diseguale cui si vuole rimediare subisca uno svantaggio. In tema, v. K. LIPPERT-RASMUSSEN, *What is affirmative action?* in *Making Sense of Affirmative Action*, Oxford University Press, 2020; per la dottrina nazionale, C. ALESSI, *Le azioni positive*, 2019, in Barbera e Guariso (a cura di), *La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti*, Giappichelli, 2019, 501-517. Si segnala, inoltre, la definizione di azioni positive contenuta nell'articolo 42 del Codice delle Pari Opportunità, il quale chiarisce che «1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. 2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di: a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate [...]; f) favorire[...] l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi; f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile».

uguaglianza sostanziale⁴⁵) e conseguentemente i termini dell'eventuale giudizio di costituzionalità in merito al principio di uguaglianza formale⁴⁶. In una prospettiva sostanziale, critiche nei confronti delle azioni positive si concentrano principalmente sul già menzionato tema della *reverse discrimination*, sovente accompagnato dalla cd. "obiezione meritocratica", sostenendosi che, se da un lato la previsione di misure di favore nei confronti delle minoranze e delle donne possa apportare alcuni benefici in termini di partecipazione e di diversificazione, dall'altro ciò andrebbe ad ostacolare una piena e corretta valutazione della qualità dei soggetti non destinatari di tali interventi⁴⁷. A queste si aggiungono, poi, le critiche legate alla poca efficacia delle azioni positive nel contrasto alla segregazione orizzontale, la quale rimane un fattore fortemente diversificante rispetto al genere e conserva una importante portata sociale, legata agli stereotipi che vi sono alla base⁴⁸.

Sebbene, al riguardo, potrebbe agevolmente rinviarsi alla letteratura che indaga sul fenomeno, nonché limitarsi ad evidenziare la copiosità di legislazione e giurisprudenza ormai sviluppatasi in merito alla legittimità – e all'opportunità performativa – delle azioni positive, riteniamo nondimeno sia appropriato dedicare una breve riflessione al tema, altresì con riferimento alle specificità che questo assume all'interno del mercato finanziario.

In particolare, ci preme anzitutto evidenziare come l'idea stessa della neutralità di un ordinamento giuridico (*in speciem*, del diritto del mercato bancario e finanziario) appaia *in nuce* mal posta, in ottica sia costitutiva, sia performativa.

⁴⁵ M. BARBERA, *L'eguaglianza come scudo e l'eguaglianza come spada*, in *RGL*, 2002, 805.

⁴⁶ M. CAIELLI, *Le azioni positive nel costituzionalismo contemporaneo*, Jovene, 2008, 5-25.

⁴⁷ S. SCARPONI, E. STENICO, *Le azioni positive: le disposizioni comunitarie, le luci e le ombre della legislazione italiana*, in Barbera (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, Giuffrè, 2007, 429.

⁴⁸ In questi termini S. BURINI, *Le azioni positive di genere: introduzione e sviluppo delle affirmative actions, dal diritto statunitense all'ordinamento italiano*, 2021, in elan.jus.unipi.it. Per una panoramica delle obiezioni più di frequente poste alle *affirmative action* in una prospettiva di diritto costituzionale v. AINIS M., *Azioni positive e principio di eguaglianza*, in *Giur. Cost.*, 1992, 588-589. Vedi anche PIPERNO C., *L'integrazione della rappresentanza attraverso le azioni positive*, in AA.VV., *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, Giappichelli, 2003, 224.

Costitutiva, perché l'assetto di un sistema giuridico è necessariamente il prodotto delle forme del pensiero proprie del momento in cui viene a determinarsi: così come le codificazioni del diciannovesimo secolo cristallizzano e valorizzano la prospettiva individualista propria del pensiero liberista⁴⁹, l'affermarsi degli ideali propri della concezione ordoliberalista diviene la leva per l'affermarsi di una concezione maggiormente interventista dello Stato, funzionare a «gettare un ponte tra la politica economica e la complessiva politica nazionale»⁵⁰, nonché uno degli elementi cardine del processo di integrazione comunitaria⁵¹. Non può, in altri termini, ipotizzarsi un sistema di regole che – in maniera implicita ovvero espressa – non sia portatore di un sistema di valori e, di conseguenza, di un bilanciamento di interessi. Il diritto positivo si presenta, secondo una formula a nostro avviso particolarmente efficace, come «controfigura della politica istituzionale, della politica seconda fondata sulla rappresentanza, sulla delega e sui partiti della quale la legge è il prodotto»⁵² e di conseguenza opera una cristallizzazione dei rapporti di potere così come articolati in una certa società, in un tempo e luogo definiti. Una considerazione, questa, già ampiamente acquisita altresì agli studi propri dell'antropologia giuridica⁵³.

Performativa, poi, più intuitivamente, perché un ordinamento giuridico non è un'entità a-finalistica: tende – e deve tendere – di contro, al raggiungimento di valori ritenuti significativi dalla comunità, così come espressi (in prospettiva domestica) nel dettato costituzionale. Tra questi, rientra, intuitivamente, il conseguimento effettivo dell'uguaglianza di genere e dell'eliminazione delle discriminazioni indirette legate al sesso e al genere.

Ne deriva, giocoforza, che di diritto *neutrale* ci sembra, già in prima approssimazione,

⁴⁹ Sia sufficiente un riferimento, su tutti, a N. IRTI, *Codice civile e società politica*, Roma, 1995, 36 ss.

⁵⁰ Così F. BÖHM, *Die Ordnung der Wirtschaft*, Kohlhammer., 1937, cit. 9.

⁵¹ J. HIEN, C. JOERGES (a cura di), *Ordoliberalism. Law and the Rule of Economics*, Hart, 2017.

⁵² S. NICCOLAI, *Controversia, disciplina dell'esperienza*, in Buttarelli, Giardini (a cura di), *Il pensiero dell'esperienza*, Baldini Castoldi Dalai, 2008, cit. 265.

⁵³ R. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Il Mulino, 2007.

difficile ed inappropriato parlare.

Con riferimento al tema della parità di genere, poi, tale posizione è evidenziata dagli studi dalle teorie giuridiche femministe⁵⁴, i quali hanno in più istanze evidenziato i modi in cui le regole di un sistema normativo, pur presentando formulazioni neutrali si rivelino, nei fatti, necessariamente asimmetriche nella loro applicazione, ponendo di conseguenza l'accento sui pregiudizi che questo può comportare⁵⁵.

Ciò appare particolarmente significativo nei casi di discriminazione cd. "formale indiretta", i quali si verificano quando delle regole adottate un linguaggio *gender-blind* (ossia il genere non sia considerato dalle norme come un criterio discriminante), ma, nei fatti, i soggetti destinatari si trovino ad essere incisi diversamente dalle stesse (in termini di vantaggio o svantaggio) sulla base della loro appartenenza da un determinato genere⁵⁶. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto recentemente modo di evidenziare, ad esempio, come la previsione formalmente neutrale di un requisito fisico ai fini dell'assunzione costituisca una forma di discriminazione indiretta ove quest'ultimo non risulti oggettivamente giustificato, né pertinente e proporzionale alle mansioni derivanti dalla qualifica attribuita⁵⁷.

A questo si aggiunga, incidentalmente, che gli studi di diritto comportamentale hanno ormai ampiamente dimostrato come la stessa attività interpretativa propria del giurista sia necessariamente condizionata dall'incidenza di *bias* cognitivi,

⁵⁴ Su cui si veda, *infra*, il par. 5.

⁵⁵ M. RADIN, *The Pragmatist and the Feminist*, in *Southern California Law Review*, 1990, 63, 1699; F. Jerome, *Law and the Modern Mind*, Doubleday, 1963.

⁵⁶ *Ex multius* P. PAROLARI, *Gender Stereotypes, Discrimination against Women and Vulnerability as Disempowerment. Reflections on the Role of Law*, in *AG – International Journal of Gender Studies*, 2019, 8, 15.

⁵⁷ V. Cass. 3 luglio 2023 n. 18668. Nel caso di specie, le circostanze riguardavano una lavoratrice che era rimasta esclusa dalla procedura di selezione per l'assunzione di personale con qualifica di capotreno per difetto del requisito minimo di altezza, stabilito in 1,60 mt sia per gli uomini che per le donne.

suscettibili di condizionare l'applicazione delle disposizioni ai casi di specie⁵⁸.

Dal complesso di queste considerazioni deriva, di conseguenza, come in assenza di indagine critica ben sussista il rischio che regole formalmente neutrali si rivelino, nella pratica, regole *gendered*.

Tale problematica, pur operante trasversalmente all'interno dell'ordinamento, acquisisce particolare rilevanza in quei settori che hanno maggiore affinità con la condizione economica ovvero con la circolazione delle risorse (si pensi alla disciplina in materia di indebitamento e settore del credito) posta, da un lato, la rilevanza della partecipazione ai processi economici per le finalità di piena autodeterminazione e, dall'altro, l'artificiale separazione sociale tra la sfera della produzione e quella della riproduzione (e della ripartizione delle stesse in base al sesso), la quale in una società ordinata intorno al mercato è destinata a tradursi un de-potenziamento della condizione femminile⁵⁹ e che ha storicamente condizionato l'accesso delle donne ai processi economici in condizioni di piena parità.

Se, infatti, già si è avuto modo di accennare all'idea di una necessaria *embeddedness* tra ambiti culturali, sociali ed economici all'interno del mercato⁶⁰, man mano che le dinamiche connesse alla finanziarizzazione rendono i processi di creazione contemporanei sempre più legati ai meccanismi di credito e debito⁶¹, la capacità di accedere al (e di assumere ruoli di rilievo nel) mercato finanziario diviene un fattore abilitante per innescare trasformazioni culturali, e materiali nella società⁶². La distribuzione di risorse nell'industria finanziaria assume, nei fatti, carattere

⁵⁸ Cfr. R. GRAYCAR, *The Gender of Judgments: Some Reflections on Bias*, in *U. Brit. Colum. L. Rev.*, 1998, 32, 1; E. VOETEN, *Gender and judging: evidence from the European Court of human rights*, in *Journal of European Public Policy*, 2021, 28, 9, 1453-1473.

⁵⁹ M. ALBERTSON FINEMAN, *Implementing Equality: Ideology, Contradiction and Social Change*, in *Wisconsin Law Review*, 1983.

⁶⁰ Ad integrazione dei riferimenti già operati, v. M. GRANOVETTER, *Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness*, in *American Journal of Sociology*, 91, 3, 481-510.

⁶¹ Pur interpretandone diversamente modalità e caratteri, cfr. G. EPSTEIN, *Financialization and the world economy*, Edward Elgar, 2005 e T. PIKETTY, *Il capitale nel XXI secolo*, Bompiani, 2016.

⁶² L. BEAR E A., *Gens: A Feminist Manifesto for the Study of Capitalism*, 2015.

politico⁶³.

Ne deriva, in ultima istanza, che analizzare gli spazi di relazione nei quali agiscono gli attori del mercato finanziario, analizzando quest'ultimo come epifenomeno di un determinato contesto socio-culturale, consente di comprendere la capacità del settore di riflettere disuguaglianze di classe, razza e genere nel modo in cui il capitale e i profitti che esso genera sono distribuiti tra i membri della società, a prescindere ed indipendentemente dalla neutralità formale delle sue regole.

Diviene, di conseguenza, essenziale il ruolo della critica (giuridica, ma anche antropologica) femminista nell'evidenziare come le relazioni e l'*habitus* osservabili nei mercati finanziari non solo producono e riproducono disuguaglianze di genere all'interno delle proprie istituzioni, ma contribuiscono, attraverso la "rilevanza esterna" assunta dal settore finanziario, a definire il concetto di valore e a caratterizzarne una diseguale distribuzione⁶⁴ qualora non siano attivamente contrastate attraverso l'azione legislativa.

5. Posto, dunque - e coerentemente con quanto già evidenziato - che i diritti e i doveri normativamente imposti sono idonei a delineare i caratteri sociali di un mercato (ivi compreso quello finanziario) emerge con evidenza la possibilità di rileggere gli istituti tradizionali del mercato finanziario alla luce di una prospettiva maggiormente improntata all'attenzione per la questione di genere.

Si tratta, invero, di una posizione caratterizzante in via generale gli studi riconducibili al femminismo giuridico, da intendersi quale quel filone finalizzato ad analizzare criticamente il diritto, servendosi di strumenti mutuati dalle filosofie femministe per comprendere la matrice di genere ed i rapporti di potere (fra i generi)

⁶³ Così H. ORTIZ, *A Political Anthropology of Finance: Studying the Distribution of Money in the Financial Industry as a Political Process*, in *Anthropological Theory*, 2020, 21, 1, 1-25.

⁶⁴ C. CARABINI, *La finanziarizzazione come riproduzione sociale. Per un'antropologica femminista della finanza*, in *Anuac*, 2023, 12, 1, 85-108.

che si celano dietro la pretesa neutralità e universalità di regole, principi, e categorie giuridiche⁶⁵. Coerentemente con la più generale area dei *critical legal studies*⁶⁶, cui generalmente il femminismo giuridico si riconduce, gli studi del femminismo giuridico si propongono di de-costruire il modello antropologico di riferimento delle regole, conducendo un'operazione in parte analoga a quanto già osservato (ed in parte avvenuto), nel settore del diritto comportamentale, con la messa in discussione del paradigma dell'*homo oeconomicus* e del soggetto razionale quale referente primario dell'ordinamento giuridico⁶⁷. Se, tuttavia, la prospettiva *behavioral* (o, almeno, quella delle origini) si proponeva di evidenziare come il comportamento degli individui tendesse in via generale a divergere dai postulati della teoria economica neoclassica, le dottrine giuridiche femministe hanno avuto il merito di sottolineare come sia il modello dell'*homo oeconomicus*, sia le sue ipotizzabili revisioni alla luce della teoria comportamentalista *mainstream*, non riuscissero a smarcarsi da un modello profondamente ancorato ad una soggettività sessualmente, storicamente e socialmente connotata, e dunque intrinsecamente idoneo a favorire diseguaglianze⁶⁸.

Da qui, l'intento decostruttivo delle teorie giuridiche femministe ha, nel corso degli anni, esercitato un profondo influsso nel ripensamento di categorie fondative

⁶⁵ La definizione posta in questi termini è tratta da M.R. MARELLA, S. CANOSSI, *Il contratto e il mercato sono maschili? Teorie de-generi intorno al consenso contrattuale*, in G. Rojas Elgueta, N. Vardi (a cura di), *Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto private*, Roma Tre University Press, 2014, 164-165. Cfr. altresì C. MENKEL-MEADOW, *Feminist Legal Theory, Critical Legal Studies, and Legal Education or "The Fem-Crits Go to Law School"*, in *Journal of Legal Education*, 1988, 38, 61-80; G.M INDA, *Postmodern Legal Movements*, New York University Press, 1995, 134 (trad. it. *Teorie postmoderne del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2001).

⁶⁶ Cfr. M. KELMAN, *A Guide To Critical Legal Studies*, Harvard University Press, 1987; D. KENNEDY, *Breve storia dei critical legal studies negli Stati Uniti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, 639-646; S. MOYN, *Reconstructing Critical Legal Studies*, in *Yale Law Journal*, 2023, 134.

⁶⁷ C.H. HINNANT, *The invention of homo oeconomicus: A reading of John Stuart Mill's "on the definition of political economy"*, in *Prose Studies*, 1998, 21, 3, 51-68; T. ULEN, *European and American Perspectives on Behavioral Law and Economics*, Springer, 2015; F. ESPOSITO, *Conceptual Foundations for a European Consumer Law and Behavioural Sciences Scholarship*, in Micklitz, Sibony, Esposito (a cura di), *Research Handbook in Consumer Law*, Edward Elgar, 2018. Cfr. di recente F. VELLA, *Diritto ed economia comportamentale*, Il Mulino, 2023.

⁶⁸ E.M. SENT, I. VAN STAVEREN, *A Feminist Review of Behavioral Economic Research on Gender Differences*, in *Feminist Economics*, 2019, 25, 2, 1-35.

del diritto liberale, muovendo oltre i settori al centro della riflessione della cd. “prima ondata” del pensiero femminista⁶⁹ come il diritto del lavoro e il diritto di famiglia, ed andando condizionare l’interpretazione delle disposizioni in materia di responsabilità civile⁷⁰, gli istituti penalistici⁷¹, nonché (seppur più recentemente) il diritto dei contratti e le sue categorie di riferimento⁷², evidenziando come sovente le contrapposizioni tra concetti e categorie (particolarmente significativa, ad esempio, quella tra famiglia e mercato) riflettano – più o meno consapevolmente – stereotipi culturali di genere, determinandone una cristallizzazione normativa e attribuendogli forza ordinatrice⁷³, creando un costante confronto dialettico tra diritto e società⁷⁴.

Di conseguenza, sembra ragionevole ritenere che una rilettura delle disposizioni del diritto dei mercati finanziari alla luce di una sensibilità maggiormente critica in termini di prospettiva di genere, ben possa contribuire a disvelare – da un lato – fenomeni di “falsa neutralità” di alcune delle regole che orientano i rapporti all’interno di tale settore e – dall’altro – fornire nuovi strumenti per superare le disuguaglianze di genere ivi presenti, le quali inevitabilmente si riflettono (alla luce dei peculiari caratteri e della rilevanza strutturale ormai acquisita dal mercato

⁶⁹ Cfr. A. CAVARERO, F. RESTAINO, *Le filosofie femministe*, Mondadori, 2002, 93 ss.

⁷⁰ V. L. M. FINLEY, *A break in the Silence: Including Women’s Issues in a Torts Course*, in *Yale J.L. & feminism*, 1989, 1, 4.

⁷¹ Cfr. M. I. COOMBS, *Crime in the Stacks, or a Tale of a Text: A Feminist Response to a Criminal Law Textbook*, in *J. Legal Educ.*, 1988, 38, 117.

⁷² G. HADFIELD, *The Dilemma of Choice: A Feminist Perspective on The Limits of Freedom of Contracts*, in *Osgoode Hall Law Journal*, 1995, 33, 337; G.K HADFIELD, *An Expressive Theory of Contract: From Feminist Dilemmas, to a Reconceptualization of Rational Choice in Contract Law*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 1998, 146, 1235; C. PATEMAN, *The Sexual Contract*, Polity Press, 1988; Per una ricostruzione più recente, M. ERTMAN, *Contract’s Influence on Feminism and Vice Versa*, in D. Brake, M. Chamallas, V. Williams (a cura di), *The Oxford Handbook of Feminism and Law in the U.S.*, Oxford University Press, 2022.

⁷³ F. OLSEN, *The sex of Law*, in D: Kairysed (a cura di), *The Politics of Law. A Progressive Critique*, New York, 1991; L.M. FINLEY, *Breaking Women’s Silence in Law: The Dilemma of the Gendered Nature of Legal Reasoning*, in *Notre Dame L. Rev.*, 1989, 64, 886.

⁷⁴ E. SCHNEIDER, *The Dialectics of Rights and Politics: Perspectives from the Women’s Movement*, in *NYU L Rev.*, 1986, 61 589.

finanziario) nelle modalità di distribuzione del valore all'interno della società⁷⁵.

A tale scopo, occorre tuttavia una (breve ma) necessaria precisazione di metodo: a ben vedere – e ci conforta che si tratti di un aspetto ampiamente riconosciuto in dottrina⁷⁶ - sembra difficile individuare, *in subjecta materia*, una teoria femminista unitaria che possa prendersi a modello interpretativo per analizzare la normativa del mercato finanziario. Questo perché, osservando il fenomeno sia in prospettiva sincronica, sia diacronica, emerge chiaramente come siano sorte nel corso del tempo (spesso coesistendo tra loro) diverse teorie riconducibili al femminismo giuridico le quali, pur muovendo da un terreno comune, sovente differiscono per presupposti, finalità concettuali ed interpretazione del rapporto di genere.

A titolo esemplificativo, è possibile richiamare il tema del cd. “dilemma della differenza”⁷⁷ nell’ambito del femminismo giuridico: le teorie riconducibili al cosiddetto femminismo culturale, ad esempio, tendono ad enfatizzare il ruolo di cura e la connaturata relazionalità delle donne, tali da renderle naturalmente più propense alla cooperazione rispetto all’agire maschile, intrinsecamente egoista – e, dunque, più vicino all’ideale dell’*homo oeconomicus*⁷⁸; a tale tesi si contrappongono quelle interpretazioni che evidenziano come, lungi dall’essere riconducibile ad una naturale propensione, le differenze tra maschile e femminile siano esito della già menzionata separazione tra la sfera della produzione e quella della riproduzione. In altri termini, tale posizione sottende l’idea per la quale non sarebbero riscontrabili diverse forme di razionalità tra l’attore maschile e femminile ma che, di contro, entrambi potrebbero integrare il medesimo modello teorico laddove fossero posti in

⁷⁵ C. CABRINI, *La finanziarizzazione come riproduzione sociale. Per un’antropologia femminista della finanza*, in *Anuac*, 2023, 12, 1, 85-108.

⁷⁶ Cfr. A.L. STOREY, *An analysis of the doctrines and goals of feminist legal theory and their constitutional implications*, in *Vermont Law Review*, 1994, 19, 1.

⁷⁷ M. MINOW, *Learning to Live with the Dilemma of Difference: Bilingual and Special Education*, in *Law and Contemporary Problems*, 1985, 48, 157.

⁷⁸ C. GILLIGAN, *In a different Voice*, Harvard University Press, 1983.

una posizione di eguale potere economico e sociale⁷⁹.

Più in generale, le diverse teorie caratterizzanti il femminismo giuridico sembrano divergere storicamente tra quelle posizioni che contrastano la visione monolitica della soggettività quale presupposto applicativo delle regole di diritto, argomentando in favore di riforme che valorizzino le esigenze uniche delle donne rispetto agli uomini, rivendicando il ruolo delle differenze di genere rispetto alla pretesa neutralità del diritto, e quelle che di contro sottolineano che un approccio protezionista nei confronti del genere femminile rischi di rafforzare e cristallizzare nel tessuto sociale. Ci si interroga, dunque, se sia preferibile introdurre forme di protezione che però possono stigmatizzare la percezione di una posizione di marginalità femminile rispetto al mercato o se, di contro, preservare una struttura formalmente neutrale e stimolare un processo di perequazione della condizione di uomini e donne su altri piani - quali ad esempio quello culturale⁸⁰. Si è sottolineato in tal senso – a nostro avviso efficacemente – che “il dilemma della differenza può essere formulato come una scelta tra integrazione e separazione, come una scelta tra trattamento simile e trattamento speciale, o come una scelta tra neutralità e adattamento”⁸¹. Si tratta, peraltro, di una scelta che dipende in tutta evidenza altresì dalle teorie della giustizia che si vogliono preferire, e che è stata oggetto di fervente dibattito, ad esempio, con riferimento alle *affirmative actions*⁸² volte a promuovere la parità di genere nei consigli di amministrazione e negli organismi apicali delle imprese, come nel caso della già menzionata disciplina sull’equilibrio tra i generi

⁷⁹ M.R. MARELLA, S. CANOSSO, *Il contratto e il mercato sono maschili?*, op. cit., 170.

⁸⁰ Cfr. D. RHODE, *Speaking of Sex: The Denial of Gender Inequality*, Harvard University Press, 1997.

⁸¹ M. MINOW, *Making All the Difference: Inclusion, Exclusion, and American Law*, Cornell University Press, 1990.

⁸² C.M. KOGGEL, *A Feminist View of Equality and Its Implications for Affirmative Action*, in *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 1994, 7,1, 43-59; S. FREDMAN, *Substantive equality revisited*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2016, 14, 3, 712–738.

introdotta con la legge 120/2011⁸³.

A complicare ulteriormente il quadro, bisogna evidenziare come, ad oggi, la stessa natura identitaria della teoria giuridica femminista non appaia univocamente accolta, essendo questa posta radicalmente in discussione dalle posizioni riconducibili alla *Queer Theory* e al femminismo post-strutturalista: si evidenzia, ad esempio, che poiché il femminismo giuridico lavora a partire dalle identità così delineate dalle strutture sociali esistenti, il suo potenziale di cambiamento sia intrinsecamente limitato e più in generale inadeguato a dare pieno riscontro, da un lato, all'intersezionalità caratterizzante il tema della disparità e, dall'altro, alla variabilità nella strutturazione della identità di genere⁸⁴, in tal senso prestandosi a favorire altresì nuove forme di discriminazione nei confronti di individui non binari e *genderqueer*⁸⁵.

Il quadro appena delineato rivela, in sostanza, una profonda eterogeneità delle posizioni nel dibattito, della quale riteniamo opportuno tenere conto per scongiurare il rischio, nell'affrontare le tematiche connesse alla promozione della parità di genere nel mercato finanziario, di scadere in eccessi di semplificazione ovvero in visioni totalizzanti della realtà, inidonee a coglierne la complessità. Cionondimeno, ci sembra indiscutibile che la persistente disparità esistente tra uomini e donne nella partecipazione alle dinamiche del mercato finanziario possa ricondursi all'operare congiunto di elementi relativi alla distribuzione di potere economico e sociale riscontrabili in tale settore, i quali sono (forse in parte, ma certamente) determinati dall'assetto delle regole ordinarie dello stesso, le quali condizionano strutturalmente la fisionomia ed il comportamento degli attori economici. Questo,

⁸³ V., in tema, *La partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane. Rapporto dell'Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane*, 8 marzo 2021, in www.bancaditalia.it.

⁸⁴ Cfr. M.A. FINEMAN, J.E. JACKSON, A.P. ROMERO, *Feminist and queer legal theory: Intimate encounters, uncomfortable conversations*, Routledge, 2009.

⁸⁵ J. HALLEY, *Split decisions: how and why to take a break from feminism*, Princeton University Press, 2006.

mantenendo parallelamente viva la consapevolezza del fatto che l'analisi, nell'affrontare il tema della disparità di genere, debba coordinare tale riflessione con le altre forme di disuguaglianza presenti nel mercato, e dell'intersezione tra i diversi gruppi sociali da queste condizionati.

Nondimeno, il riconoscimento dell'impatto che questi "spazi di agentività"⁸⁶ del legislatore hanno sulle dinamiche di genere nel mercato finanziario – sia che quest'ultimo introduca disposizioni espressamente volte a disciplinarle, sia che si cauteli dietro regole formalmente neutrali⁸⁷ – contribuisce un momento essenziale per interventi novativi volti a contrastare le disparità di genere. Ciò, come a nostro avviso correttamente osservato, anche a condizione di «nominare la differenza per andare oltre l'insignificanza»⁸⁸, alla ricerca di un diritto capace di operare, come sosteneva Stefano Rodotà, a contatto «con il sostrato materiale, con i soggetti in carne e ossa, immerso nella processualità della storia»⁸⁹.

6. Alla luce delle considerazioni prospettate appare evidente come non sia ipotizzabile un mercato finanziario in cui i meccanismi di distribuzione economica non prendano in attiva considerazione profili di inclusione sociale, anche considerando come la crescita di lungo periodo sia intrinsecamente collegata all'equilibrio anche di genere dell'ecosistema. Da ciò, la rinnovata esigenza di un intervento *positivo* volto a favorire il recepimento di istanze di parità di genere all'interno del mercato finanziario, il quale assumendo prospettiva sistemica si muova oltre alcuni sporadici interventi che hanno caratterizzato l'attività del legislatore in passato (come nel caso

⁸⁶ La formulazione è di A. Bandura, *Social cognitive theory: An agentic perspective*, in *Annual review of psychology*, 2001, 52, 1-26.

⁸⁷ V. le considerazioni del paragrafo precedente.

⁸⁸ Così C. GIORGI, *Differenza/Uguaglianza*, in Simone, Boiano, Condello (a cura di), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori, 2019, cit. 38.

⁸⁹ S. RODOTÀ, *La rivoluzione della dignità*, 2013, Scuola di Pitagora editrice, cit. 40.

della legge Golfo-Mosca, di cui si è già avuto modo di parlare⁹⁰).

Assume, in questo senso, particolare interesse la recente approvazione del disegno di legge in materia di “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti” (il cd. “DDL Capitali”)⁹¹. Il Decreto, primariamente finalizzato a favorire la competitività del mercato dei capitali, prevede, come noto, una serie di significative novità in materia di *corporate governance* delle società con azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati, disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi e alle società con azioni ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ed offerta al pubblico di strumenti finanziari. Cionondimeno il DDL conferisce altresì al Governo una “delega aperta” ad adottare uno o più decreti legislativi “per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali” di cui al TUF, la quale dovrà essere esercitata dal Governo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DDL Capitali.

La circostanza costituisce, a nostro avviso, una preziosa occasione per valorizzare formalmente istanze connesse alla parità di genere all’interno del Testo Unico; una simile scelta si porrebbe, inoltre, in coerenza con l’*animus* del DDL stesso, il quale dedica il proprio Capo III proprio all’adozione di “*misure di promozione dell’inclusione finanziaria*”, ma che allo stato si limita a prevedere alcuni emendamenti alla Legge 20 agosto 2019, n.92, volti a favorire i processi di educazione finanziaria. Di contro, tale momento di cambiamento – anche alla luce della marcata attenzione ai temi di sostenibilità sociale che caratterizza il diritto dei mercati

⁹⁰ V. *supra* par. 1.

⁹¹ Disegno di legge A.S. 674-B.

finanziari contemporaneo⁹² – potrebbe essere posto al servizio di ridefinizione più strutturale di alcune disposizioni del Testo Unico della Finanza in una prospettiva di genere.

In tal senso, ci permettiamo dunque di prospettare una proposta operativa de *iure condendo*, individuando alcune disposizioni del TUF particolarmente funzionali a tale scopo.

Viene in rilievo, innanzitutto, la possibilità di ipotizzare un'integrazione dell'articolo 5 del Testo Unico, deputato a disciplinare le finalità e destinatari dell'attività di vigilanza.

Da tempo la dottrina ha evidenziato come l'ordine giuridico del mercato sia finalizzato ad obiettivi molteplici, che vanno dalla sana e prudente gestione degli intermediari, alla tutela degli investitori e della clientela nonché, più in generale, alla stabilità del sistema finanziario⁹³, obiettivi che devono ritenersi connessi, lungi dal potersi operare un perseguimento degli stessi “per compartimenti stagni”.

In particolare, la prestazione dei servizi e delle attività di investimento riflette l'esigenza di assicurare il rapporto fiduciario tra risparmiatori e fruitori dei servizi finanziari, da un lato, ed intermediari, dall'altro. Per vero, come in più occasioni è stato sostenuto dalla dottrina giuseconomica⁹⁴, la fiducia alimenta e sostiene il mercato finanziario, è il presupposto ineludibile per la sua crescita. In tal senso, l'esigenza di assicurare la fiducia degli investitori nei meccanismi di mercato ha

⁹² Tra i molteplici contributi che hanno analizzato l'argomento v. D. BUSCH, G. FERRARINI, S. GRÜNEWALD, *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, Springer, 2021. In Italia, F. CAPRIGLIONE, *Clima, energia, finanza. Una difficile convergenza*, Utet, 2023 e dottrina *ivi* menzionata.

⁹³ N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, op. cit.

⁹⁴ Cfr. A. PERRONE, *Servizi d'investimento e regole di comportamento dalla trasparenza alla fiducia*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, 1, p. 23; E. GINEVRA, *Il problema della responsabilità fiduciaria degli intermediari finanziari*, in *Riv. dir. comm.*, 2020; I. SABBATELLI, *Educazione finanziaria e credito responsabile*, in *Riv. trim. dir. dell'economia*, 2016, 3, 282 ss.; R. NATOLI, *La protezione del cliente finanziariamente analfabeta tra irrazionalità del mercato e paternalismo liberale*, in Queirolo, Benedetti, Carpaneto (a cura di), *La tutela dei “soggetti deboli” tra diritto internazionale, dell'Unione europea e diritto interno*, Roma, 2012, 165 ss.

trovato nel tempo variegata modalità di estrinsecazione che si compendiano nei principi della cd. tutela del consumatore, il quale in ambito finanziario si identifica con colui che si rivolge alle banche e alle imprese di investimento per l'acquisizione di strumenti finanziari idonei a preservare nel tempo e nello spazio il valore del proprio risparmio.

Si noti incidentalmente come tale campo d'azione è stato, poi, ulteriormente arricchito dalla normativa MiFID, la quale ha dispiegato i propri effetti su un duplice versante: da un lato, essa ha imposto specifiche norme comportamentali che vanno ad investire l'attività di intermediazione in senso stretto (per tal via incidendo sul momento in cui si pone in essere la prestazione finanziaria); dall'altro, ha innescato un processo di rivisitazione dell'ambito organizzativo entro il quale l'intermediario deve agire, nel presupposto che la tutela degli investitori si accompagna alla stabilità ed efficienza delle strutture (mediante le quali l'intermediario è chiamato ad operare)⁹⁵. Donde l'orientamento secondo il quale la funzione principale di un assetto organizzativo adeguato è la minimizzazione del rischio⁹⁶.

Pertanto, tenendo conto delle considerazioni già svolte in merito all'esistenza di un raccordo tra funzionalizzazione del mercato finanziario e benessere sociale, nonché alla luce dell'ampio tenore dell'art. 5 TUF - il quale identifica l'essenza della supervisione nella crescita del settore sulla base di criteri ordinatori che assicurano rigore ed equilibrio - non appare improprio suggerire un intervento normativo che introduca, tra gli obiettivi della vigilanza, al fianco della salvaguardia della stabilità e del buon funzionamento del sistema finanziario, quello di garantire l'integrità *sociale* dello stesso.

⁹⁵ Si consenta un rinvio a M. PELLEGRINI, *Le regole di condotta degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento*, in Capriglione (a cura di), *Manuale di diritto bancario e finanziario*, Padova, 2024, 647 ss.

⁹⁶ V. Banca d'Italia, Circolare n. 285/2013: «efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali; per le banche essi assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento».

Rileva, al riguardo, anche l'opinione di chi recentemente ha avuto modo di sottolineare l'importanza del ruolo della finanza anche con riferimento alla funzione di promozione e orientamento che la regolamentazione e la supervisione finanziaria possono svolgere con riguardo all'implementazione dei fattori ESG (tra i quali pacificamente rientra la parità di genere⁹⁷) nella gestione degli intermediari e nell'indirizzamento delle loro attività. In questa nuova dimensione, invero, profili "micro" e "macro" di regolamentazione e supervisione andrebbero a fondersi, in una circolarità che, alla luce del nuovo paradigma di sostenibilità, arricchisca di nuovi contenuti e significati le finalità della "sana e prudente gestione dei soggetti vigilati" e della "stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario", rendendole il vero e proprio architrave della sostenibilità dell'impresa bancaria⁹⁸. Seppure, dunque, si possono ritenere in parte già presenti i "semi" per una simile rilettura della disposizione, riteniamo opportuno cogliere l'occasione della delega alla riforma del TUF per andare oltre la mera reinterpretazione dei contenuti prescrittivi di tale regola prudenziale. Invero, nel contesto attuale la rilevanza assunta (anche in ambito costituzionale) dei fattori ESG assurge a indicatore di un modello operativo che si caratterizza per l'attenzione al superamento delle vulnerabilità che sono emerse nella realtà e che devono essere adeguatamente mitigate, modello che a nostro avviso impone una presa di posizione ben più rigorosa del mero stimolo derivante da un processo reinterpretativo della *littera legis* attraverso l'attività di *moral suasion* che la dottrina e la giurisprudenza sono in grado di esercitare (e che comunque assume, necessariamente, carattere contingente).

Sulla base di tali considerazioni, e alla luce del ruolo rivestito dagli intermediari

⁹⁷ W. LEAL FILHO *et al.*, *Promoting gender equality across the sustainable development goals*, in *Environ. Dev. Sustain.*, 2023, 25, 14177–14198.

⁹⁸ Cfr. M. SEPE, *Sviluppo, sostenibilità e sana e prudente gestione in ambito finanziario*, in Passalacqua (a cura di), *Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale*, Cedam, 2022, 69, il quale sottolinea che la sana e prudente gestione ha una potenzialità espansiva maggiore (e dunque legittima interventi di più ampia portata) rispetto a quello di "sicurezza e solidità degli enti creditizi".

nella promozione di istanze di parità di genere nell'accesso al mercato, non è da escludersi altresì la possibilità di prospettare una modifica dell'articolo 21 del Testo Unico, con riferimento alle finalità sottese all'intermediazione finanziaria.

Da tempo è emersa nel settore in esame la preoccupazione di eliminare, o quanto meno, ridurre le *criticità* di un sistema disciplinare nel quale possono sussistere i presupposti per evidenti sperequazioni nelle forme di tutela. Doveroso, quindi, il riferimento all'art. 21 TUF che individua le regole di comportamento cui sono tenuti gli intermediari nello svolgimento della loro attività, finalizzate non solo a garantire forme di più pregnante tutela degli investitori ma anche a cercare di eliminare, o quanto meno, ridurre le *criticità* di un sistema disciplinare nel quale possono sussistere i presupposti per evidenti sperequazioni nelle forme di tutela.

La regola di condotta andrebbe considerata, quindi, una norma iscritta nel codice della deontologia operativa dell'intermediario finanziario ancor prima che costituire parte significativa del sistema disciplinare posto a presidio di un corretto e trasparente *modus agendi*.

È in tale premessa che va considerata *l'intentio legis* dell'art. 21 TUF (in tema la vendita di strumenti finanziari ai risparmiatori/investitori), che dall'obiettivo iniziale di assicurare un *agere* corretto oggi intende conferire all'attività posta in essere un'essenza valoriale che interagisce sulle possibilità di sviluppo di un mercato sano e, come tale, socialmente responsabile, sostenibile e inclusivo. In tale ottica si presenta, la possibilità di immaginare una riforma della disposizione sotto un duplice profilo.

In primo luogo, laddove la lettera a) del comma 1 della disposizione impone agli intermediari di "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per *l'integrità dei mercati*", potrebbe a nostro avviso operarsi una specificazione della nozione (la quale altrimenti rischia di essere relegata alla nota dualità stabilità-efficienza) di integrità, facendo riferimento più opportunamente all'integrità *economica e sociale* dei mercati.

In secondo luogo, riteniamo che la disposizione potrebbe essere ulteriormente rifinita attraverso una valorizzazione della tematica di genere all'interno degli obblighi connessi all'individuazione del *target client* nell'attività di prestazione di servizi di investimento: in particolare, ove il comma 2-*bis* dell'articolo 21 prevede che “quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati [...] fanno sì che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all'interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target. [...]”. La disposizione potrebbe essere qui arricchita – seguendo il modello delineato da recenti interventi novativi quali la *Corporate Sustainability Reporting Directive*⁹⁹ - prevedendosi espressamente che la suddetta compatibilità tenga conto di elementi di diversità connessi al genere ovvero a forme di vulnerabilità (derivanti da aspetti quali l'età, l'eventuale disabilità, il percorso formativo o la particolare condizione di debolezza economica) dei clienti. In questo senso, si potrebbe ipotizzare una disposizione del seguente tenore: “quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati [...] fanno sì [...] che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target, *tenendo conto altresì della condizione di vulnerabilità derivante da fattori sociali, economici, ovvero di genere.*”

L'orientamento qui proposto (ossia l'idea di introdurre una esplicita previsione dell'equilibrio di genere nelle norme del TUF), va considerato, inoltre, pienamente giustificato anche alla luce del fatto che – come evidenziato nei paragrafi precedenti¹⁰⁰ gli Stati membri (diversamente dal nostro Paese) non hanno dimostrato significativi progressi nemmeno nella *gender diversity* dei *board* laddove ciò sia stato

⁹⁹ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

¹⁰⁰ V., *supra*, par. 1 e 2.

lasciato ad una loro scelta autonoma¹⁰¹.

Sia ben chiaro: non si intende qui individuare una soluzione quale panacea di tutti i mali che affliggono il mercato. Ci limitiamo ad offrire alcuni spunti di riflessione sui rischi connessi al costante incremento delle iniquità e dei divari tra le classi sociali, prendendosi atto del fatto che non è ipotizzabile prosperità economica senza inclusione sociale, e che la crescita di lungo periodo è intrinsecamente collegata all'equilibrio anche di genere dell'ecosistema. Se il mercato finanziario vive nella realtà, nella vita delle imprese e delle donne e degli uomini che ne fanno parte, allora le relazioni sociali incentrate su meccanismi che riducono il *gender gap* rappresentano uno *step* importante nello sforzo di trovare un delicato punto di equilibrio per governare le disuguaglianze sociali. Il governo delle disuguaglianze è, in altri termini, necessario per la realizzazione delle molteplici finalità sottese alla realizzazione di un mercato maturo e sul piano concreto socialmente sostenibile.

7. Le riflessioni operate nel corso del presente scritto miravano anzitutto a promuovere una maggiore considerazione delle criticità connesse alla persistente disparità di genere nel mercato finanziario, evidenziando come queste, pur essendo empiricamente osservabili e documentate dalla riflessione in ambito economico ed antropologico, siano sovente marginali nel dibattito giuridico, storicamente più concentrato ad analizzare questioni relative all'efficienza nel settore finanziario. Questo nonostante in anni recenti stiano emergendo, in verità, segnali confortanti alla luce della attenzione al generale tema della sostenibilità.

In secondo luogo, si proponevano di evidenziare come un'efficace strategia di contrasto alla disparità di genere nel settore finanziario non possa prescindere – pur

¹⁰¹ Allo stesso modo, sarebbe opportuno utilizzare meccanismi di valutazione d'impatto della regolazione (VIR), sì da calcolare gli effetti delle misure introdotte, venendo incontro ai desideri di chi, come coloro che qui scrivono, crede in un sistema meritocratico. Cfr. Di Porto, Espa (a cura di), *L'analisi d'impatto e gli strumenti per la qualità della regolazione*, Napoli, 2022.

nella consapevolezza delle diverse prospettive accolte dalle diverse correnti del femminismo giuridico – da un momento genuinamente normativo, volto a cristallizzare nel diritto positivo il tema della parità di genere e del suo perseguimento quale finalità connaturata al corretto dispiegarsi del mercato finanziario. Ciò, con lo scopo, da un lato, di ridurre i rischi connessi alla contingenza dei processi interpretativi e delle misure di *policy*; dall'altro, di rafforzare i profili di legittimità delle politiche di genere nel settore finanziario e ponendo quest'ultime quale diretta emanazione della *rule of law*, al fine di massimizzarne l'effetto conformativo nei confronti dei comportamenti degli attori di mercato.

A tale scopo, si è osservato come la prospettata riforma del TUF ad opera del DDL Capitali rappresenti una preziosa occasione per adeguare una normativa (la quale invero identifica le proprie finalità di fondo sulla base di una concezione del mercato risalente alla fine del secolo scorso) alla mutata sensibilità rispetto alla rilevanza dei processi di inclusione sociale sullo sviluppo dei mercati.

Giova a questo punto, in chiusura, una breve considerazione, per sottolineare ulteriormente l'importanza di una – a nostro avviso necessaria – considerazione normativa del problema: alla luce degli sviluppi tecnologici che hanno caratterizzato il mercato finanziario, parte della dottrina tende oggi a promuovere un crescente coinvolgimento dei modelli decisionali automatizzati nei processi di *governance* e di prestazione dei servizi propri del mercato finanziario, sulla base (non dovrebbe sorprendere) della supposta idoneità di queste tecnologie a prevenire errori umani e processi discriminatori. Ciò, inoltre, coadiuvato dalla promessa di una maggiore personalizzazione, sulla base della capacità dei sistemi di intelligenza artificiale di elaborare quantità di informazioni qualitative e quantitative maggiori rispetto a quanto sia possibile alla propria “controparte umana”, con un significativo aumento della capacità *welfare enhancing* del sistema finanziario.

Il tema è, in verità, troppo vasto per essere affrontato nel contesto qui in

esame¹⁰², ma riteniamo nondimeno opportuno sottolineare come l'idea di "esternalizzare" l'attività di contrasto alla discriminazione di genere attraverso l'accoglimento di soluzioni *by design* comporti, insieme ad indubbie potenzialità, altrettanti rischi che devono tenersi in considerazione, specialmente quando questi si intrecciano alla questione di genere. È stato evidenziato, in particolare, come le strategie di *training* dell'intelligenza artificiale, essendo ancora profondamente legate alle caratteristiche del dato storico utilizzato, possano determinare la creazione di modelli tendenti a replicare quelle forme di discriminazione sociale – ivi compresa quella di genere – riscontrabili in passato nel mercato finanziario.

In questo senso, non può propriamente parlarsi (al pari di quanto detto per le regole) di Intelligenze Artificiali "neutrali" posto che, come giustamente osservato,¹⁰³ la mancanza di neutralità è propria dei dati. Ne deriva, di conseguenza, che la presenza di *gender bias* nei processi decisionali automatizzati non sarà scongiurabile fino a quando i dati sociali attraverso cui questi si formano saranno condizionati da forme di discriminazione di genere. Già agli albori dello sviluppo delle tecnologie digitali, la consapevolezza del fatto che queste costituiscono "un prodotto del loro tempo e del loro contesto organizzativo"¹⁰⁴ ha rafforzato l'idea per la quale esse necessariamente rifletteranno le conoscenze, i materiali, gli interessi e le condizioni di un determinato luogo della storia. Posto che la tecnologia è strutturalmente e socialmente costruita, essa rispecchia i pregiudizi impliciti dei suoi creatori e allo stesso tempo acquisisce nuovi significati e funzioni - e potenzialmente pregiudizi - attraverso un uso ripetuto e diffuso. La discriminazione automatizzata, in altri

¹⁰² Per un'indagine del fenomeno si consenta un rinvio a A. DAVOLA, *Algoritmi decisionali e trasparenza bancaria*

Il paradigma dell'inerenza nella regolamentazione delle tecnologie emergenti, Cedam, 2020.

¹⁰³ E. STRADELLA, *AI, tecnologie innovative e produzione normativa: potenzialità e rischi*, in *DPCE Online*, 2020, 44, 3.

¹⁰⁴ Così W. ORLIKOWSKI, *The duality of technology: Rethinking the concept of technology in organizations*, in *Organ. Sci.*, 1992, 33, 421.

termini, segue inevitabilmente la discriminazione naturale¹⁰⁵ e, anzi, di questa si alimenta, potendone persino propagare e rendere sistemici gli effetti.

Tale aspetto è, invero, ben dimostrato dagli studi condotti sul in materia di discriminazione di genere nei processi di *automated decision-making*, i quali hanno evidenziato la tendenza dei sistemi di intelligenza artificiale a promuovere stereotipi e a rafforzare i comportamenti di esclusione, derivante dalle caratteristiche dei *dataset* attraverso i quali questi erano stati addestrati¹⁰⁶. Ad esempio, è stato osservato come – nell’ambito dei processi di selezione del personale – algoritmi addestrati con basi di dati costituite principalmente da *curriculum* di candidati maschi tendessero ad escludere i candidati donne, traendo dalla minore presenza di *data points* riferibili alle donne l’assunto secondo cui queste raramente potessero qualificarsi come dipendenti ad alto rendimento¹⁰⁷. Effetti analoghi sono stati osservati altresì in altri settori, quali quelli dell’accesso al credito, dell’educazione e della formazione¹⁰⁸ e persino in ambito sanitario, ove si è recentemente osservato che i modelli di intelligenza artificiale costruiti per prevedere le malattie del fegato sulla base degli esami del sangue avessero il doppio delle probabilità di non identificare tali condizioni quando presenti nelle donne¹⁰⁹.

Con ciò non si vuole sostenere, naturalmente, che ciò renda i sistemi di intelligenza artificiale strutturalmente inadatti allo svolgimento di attività che

¹⁰⁵ Cfr. M.C. JACKSON, *Artificial intelligence & algorithmic bias: the issues with technology reflecting history & humans*, in *J. Bus. Technol. Law*, 2021, 16, 299 ss.

¹⁰⁶ Per una rassegna, v. C. CRIADO PEREZ, *Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men*, Abrams Press, 2019.

¹⁰⁷ P. HALL, D. ELLIS, *A systematic review of socio-technical gender bias in AI algorithms*, in *Online Information Review*, 2023, 47, 7, 1264-1279; J. DASTIN, *Amazon Scraps Secret AI Recruiting Tool that Showed Bias against Women*, in Martin (a cura di) *Ethics of Data and Analytics*, 2021, Auerbach Publications, 296–299.

¹⁰⁸ J. BUOLAMWINI, T. GEBRU, *Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification*, in *Conf. Fairness Account. Transpar.*, 2018, 81, 77–91.

¹⁰⁹ I. STRAW I, H. WU, *Investigating for bias in healthcare algorithms: a sex-stratified analysis of supervised machine learning models in liver disease prediction*, in *BMJ Health & Care Informatics*, 2022, 29, e100457.

implicano processi decisionali, che non esistano strategie di *debiasing* per mitigare queste alterazioni, o che non si possa lavorare sulla qualità dei dati di *training* (e quindi sui dataset su cui le intelligenze artificiali devono essere allenate al fine di renderli non discriminatori, come richiesto, ad esempio, dall'*Artificial Intelligence Act*¹¹⁰), ed eliminare in questo modo “l’antecedente concettuale” del fenomeno discriminatorio.

Nondimeno, porre attenzione a questi aspetti consente di evidenziare, ancora una volta, come il processo di raggiungimento dell’equità di genere – nel mercato finanziario ed al di fuori di esso – debba, necessariamente, muovere dalla conformazione dell’*agere* individuale a logiche di parità e, di conseguenza, trovare nell’atto normativo il proprio referente privilegiato.

Mirella Pellegrini

*Ordinario di Diritto dell’economia
nell’Università Luiss G. Carli di Roma*

Antonio Davola

*Ricercatore di Diritto dell’economia
nell’Università degli studi di Bari Aldo Moro*

¹¹⁰ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’unione, com/2021/206 final.